

**ESTRATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2017**

DIREZIONE I

11.2) REGOLAMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO

.....OMISSIS.....

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del seguente Regolamento, previa valutazione della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi e alla delibera di approvazione del Senato Accademico:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Art. 23 della L. n. 240/2010

INDICE

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
- ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DEI CORSI UFFICIALI O DI MODULI/CORSI INTEGRATIVI DI CORSI UFFICIALI
- ART. 2 bis - REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI CONFERIMENTI
- ART. 3 - LIMITI E INCOMPATIBILITÀ
- ART. 4 - DURATA DEGLI INCARICHI E RINNOVI
- ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO
- ART. 6 - PROCEDIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEI DOCENTI
- ART. 7 - AFFIDAMENTI INTERNI ALL'ATENEO
- ART. 8 - INCARICHI DI DOCENZE NON SUPERIORI ALLE 20 ORE CONFERITI A PERSONALE ESTERNO
- ART. 9 - CONTRATTI DI INSEGNAMENTO IN CONVENZIONE
- ART. 10 CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO PER CHIARA FAMA
- ART. 11 - DIRITTI E DOVERI DEGLI INCARICATI DI ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
- ART. 11 bis - OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI
- ART. 12 - NORME FINALI

**ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30/12/2010 n. 240, così come modificato da ultimo dal D.L. del 9.2.2012, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, disciplina i criteri, le

modalità e le procedure per far fronte alle esigenze didattiche dell'Ateneo, mediante il conferimento, nel rispetto del codice etico, di incarichi d'insegnamento gratuiti o retribuiti di corsi ufficiali e moduli/corsi integrativi di corsi ufficiali, nonché per lo svolgimento di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. Gli incarichi predetti possono essere conferiti anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca.

2. Il presente Regolamento regola altresì gli incarichi di insegnamento per docenza in *Master* e *Corsi di formazione, aggiornamento professionale* e *precorsi*, questi ultimi destinati agli immatricolati prima dell'inizio dell'attività didattica.

ART. 2

TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DEI CORSI UFFICIALI O DI MODULI/CORSI INTEGRATIVI DI CORSI UFFICIALI

1. Gli incarichi di cui all'art.1 possono essere conferiti, nel rispetto della programmazione didattica deliberata da ciascuna Struttura didattica, a titolo gratuito o retribuito nei limiti degli stanziamenti annualmente allocati in Bilancio mediante:
 - a. contratto di diritto privato ex co. 1, art. 23 legge 240/2010, stipulato dal Rettore a:
 1. esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
 2. a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti;
 - b. affidamento ex co. 2, art. 23 legge 240/2010, al seguente personale in servizio presso questo Ateneo o altra Università:

- professori di ruolo di I[^] e II[^] fascia,
- ricercatori di ruolo e a tempo determinato;
- assistenti del ruolo ad esaurimento;
- tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/1980,

- anche se maturati successivamente all' 1.8.1980;
- personale di cui all'art. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 502/1992;
 - lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Legge n. 236/1995.

c. affidamento a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il conferimento dei titoli onorifici, su proposta della Struttura interessata, con il consenso degli interessati a docenti titolari della qualifica di:

- *Professore Emerito*
- *Professore Onorario*
- *Docens Turris Virgatae.*

ART. 2 bis

REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI CONFERIMENTI

1. Ai fini dello svolgimento dell'incarico di insegnamento di cui al precedente art. 1, per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche con riferimento al regime delle autorizzazioni si precisa che:
 - a) per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 6, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 165/2001, l'autorizzazione per attività di docenza extraistituzionale non è richiesta, salvo diversa disposizione dell'ente di appartenenza;
 - b) per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo interno all'Ateneo, rimane fermo l'obbligo del nulla osta della struttura di appartenenza;
 - c) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo gli incarichi di insegnamento, che configurano un incarico extraistituzionale da svolgere al di fuori dell'orario di servizio, possono essere conferiti, nell'anno accademico, entro il limite massimo di 60 ore, con l'obbligo di comunicazione a cura dell'interessato al Responsabile della Struttura presso cui afferisce il dipendente e alla Direzione III – Personale e Bilancio. Si prescinde dal predetto limite per le attività didattiche e formative caratterizzanti dei corsi di studio delle aree sanitarie;
 - d) l'impiego del personale TAB per le attività didattica e formative caratterizzanti i corsi di studio delle aree sanitarie potrà avere una disciplina differenziata rispetto alle altre aree di Ateneo, in ragione delle particolari caratteristiche di tali corsi e di quanto disciplinato dal Dlgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni, dalla legge 240/2010 e dal protocollo di intesa tra Regione Lazio e Università sottoscritto in data 23 maggio 2017. In particolare ad essi non si applica il sopracitato limite di 60 ore.

2. Agli stessi fini dello svolgimento degli incarichi di cui all'art. 1, per gli assegnisti di ricerca dell'Ateneo valgono le limitazioni di cui all'art. 12 comma 4 del Regolamento d'Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ex art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (D.R. n. 1929 del 5 luglio 2011 modificato con D.R. n. 1219 dell'8 aprile 2013).

ART. 3 LIMITI E INCOMPATIBILITÀ

1. I *contratti* a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati in ambito di convenzioni di cui al successivo art. 9, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.
2. I *contratti* di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati con soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 4 DURATA DEGLI INCARICHI E RINNOVI

1. Gli incarichi d'insegnamento di cui all' art. 1, comma 1 hanno durata annuale, di regola riferita all'anno accademico e possono essere rinnovati, previa valutazione dell'attività svolta e dell'osservanza dei doveri di cui all'art. 11, su proposta della Struttura interessata, senza necessità di avviare procedura selettiva.
2. La durata complessiva dell'incarico non può eccedere, in assenza di nuova procedura selettiva, i cinque anni.

ART. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO

3. Il trattamento economico spettante ai titolari dei *contratti di diritto privato* di cui all'art. 2 lett. a), è determinato secondo i criteri definiti con il Decreto Interministeriale Miur e Mef del 21 luglio 2011, in attuazione dell'art. 23, comma 2, della legge 240/2010.
L'erogazione del compenso è subordinata alla dichiarazione di effettivo svolgimento del corso resa dal Responsabile della Struttura che ha conferito l'incarico.

4. Il trattamento economico spettante ai titolari degli *affidamenti* di cui all'art. 2 lettera b), previa disponibilità di stanziamenti all'uopo allocati in Bilancio o di stanziamenti allocati per la Retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, è subordinato a:
 - a) per i professori di I[^] e II[^] fascia al superamento dell'impegno orario normativamente previsto;
 - b) per ricercatori di ruolo secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'attribuzione della Retribuzione aggiuntiva ex art. 6 della legge n. 240 del 2010.

5. La corresponsione del compenso è effettuata, di norma, in unica soluzione posticipata al termine dell'incarico ed è subordinata alla consegna al Responsabile della Struttura del "Registro delle lezioni" debitamente compilato e all'attestazione di quest'ultimo di effettivo svolgimento dei corsi. Qualora le ore di insegnamento svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso viene riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

ART. 6

PROCEDIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEI DOCENTI

1. Nei limiti delle risorse disponibili, la Struttura didattica interessata, mediante motivata delibera, con riferimento alle specifiche esigenze didattiche che giustificano il ricorso agli *affidamenti* o ai *contratti di diritto privato*, a titolo gratuito od oneroso, indice a mezzo di bandi le procedure di selezione pubblica per gli insegnamenti vacanti. La selezione avviene sulla base della valutazione dei titoli presentati dai candidati.

2. I bandi, ai fini degli obblighi di pubblicità legale, devono essere pubblicati sul sito informatico della Struttura interessata e possono essere resi noti anche mediante il sito dell'Ateneo. La pubblicazione del bando per i *contratti di diritto privato* e per gli *affidamenti* a titolo oneroso è subordinata all'accertamento, da parte dell'Amministrazione Generale, della sussistenza della copertura finanziaria.

3. I bandi debbono indicare:
 - a) la tipologia di conferimento (*contratto di diritto privato* o *affidamento*);
 - b) la denominazione del corso, la tipologia di attività da svolgere ad esso collegate e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
 - c) l'anno, di regola accademico, di riferimento;
 - d) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;

- e) l'ammontare dell'eventuale compenso e la relativa copertura finanziaria;
 - f) i titoli d'ammissione alla selezione;
 - g) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza, che non deve essere inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Per straordinari motivi di urgenza il termine può essere ridotto a 7 giorni lavorativi;
 - h) i criteri e le modalità di valutazione delle pubblicazioni e del curriculum di cui al successivo comma 5.
4. Entro il termine stabilito dal bando, gli interessati devono far pervenire al Responsabile della Struttura competente la domanda, corredata dalla documentazione ritenuta utile.
 5. Ai fini della valutazione comparativa devono essere considerati:
 - a. l'attività didattica e di ricerca già maturata in ambito accademico;
 - b. i titoli di studio e di formazione acquisiti;
 - c. l'attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell'insegnamento;
 - d. le eventuali pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;
 - e. gli altri elementi rilevanti risultanti dal curriculum;
 6. La valutazione dei titoli posseduti e di quanto indicato dal comma 5 è effettuata dalla Struttura che conferisce l'incarico.
 7. La Struttura didattica interessata, previa valutazione comparativa delle domande pervenute, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento che trasmette agli Uffici competenti unitamente alla domanda e al modello informativo debitamente compilato dall'interessato, pubblicando il nominativo del vincitore della selezione sul proprio sito informatico. La restante documentazione è conservata agli atti della Struttura medesima
 8. Il Nucleo di valutazione verifica la congruità del *curriculum* scientifico-professionale con gli incarichi. Non sono sottoposti alla verifica del Nucleo di valutazione i *curricula* degli esperti dipendenti degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca convenzionati con l'Ateneo e di coloro che hanno già ricoperto l'incarico di professore di prima o di seconda fascia presso l'Ateneo o altra Università italiana, collocati a riposo al momento del conferimento dell'incarico.

ART. 7

AFFIDAMENTI INTERNI ALL'ATENEO

1. In deroga alle procedure di cui all'art. 6, annualmente le Strutture competenti possono conferire, previa appropriata pubblicità della vacanza dei corsi, secondo le modalità che ciascuna Struttura didattica provvederà a definire e di cui risulterà responsabile, gli *affidamenti* a titolo gratuito e/o retribuito a docenti e ricercatori afferenti alla stessa o ad altra Struttura dell'Ateneo. Il conferimento è subordinato al nulla osta della Struttura di appartenenza.
Alla eventuale retribuzione si provvederà con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Generale.
2. Con riferimento ai Corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di precorsi destinati agli immatricolati prima dell'inizio dell'attività didattica, le Strutture interessate conferiscono, previa appropriata pubblicità degli incarichi da conferire, a docenti e ricercatori afferenti alla stessa o ad altra Struttura dell'Ateneo le docenze a titolo retribuito e/o gratuito.
Alla eventuale retribuzione si provvederà con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Generale.
3. Con riferimento ai Master dell'Ateneo, il Dipartimento competente, su proposta del Collegio dei Docenti del Master ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione del Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento (D.R. n. 176 del 16/01/2013), conferisce direttamente a docenti e ricercatori afferenti alla stessa o ad altra Struttura dell'Ateneo gli incarichi di insegnamento a titolo retribuito o gratuito, che verrà formalizzato con "*lettera di incarico*" da parte del Coordinatore del Master.

ART. 8

INCARICHI DI DOCENZE NON SUPERIORI ALLE 20 ORE CONFERITI A PERSONALE ESTERNO

1. In deroga alla procedura di cui all'art. 6 e in considerazione della diversa natura di tali incarichi:
 - a) **per attività seminariali, moduli, corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale, precorsi e corsi integrativi di insegnamento** non superiori alle 20 ore, ove risultino necessarie specifiche competenze scientifico-professionali in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche della docenza, con motivata delibera della Struttura didattica, vengono conferiti a studiosi e ad esperti di elevata qualificazione non appartenenti alle Università incarichi di insegnamento a titolo

retribuito o gratuito, mediante apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Generale;

b) per i Master Universitari:

il Dipartimento competente, per quanto riguarda i docenti esterni proposti dal Collegio dei Docenti del Master ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo per l'attivazione e l'organizzazione del Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento, conferisce a studiosi e ad esperti di elevata qualificazione non appartenenti alle Università incarichi di insegnamento a titolo retribuito o gratuito di durata non superiore alle 20 ore, che verrà formalizzato con “*Lettera di incarico*” da parte del Coordinatore del Master, prontamente trasmessa agli Uffici dell'Ateneo;

ART. 9

CONTRATTI DI INSEGNAMENTO IN CONVENZIONE

1. Gli incarichi di insegnamento conferiti sulla base di specifiche convenzioni con Enti e le Istituzioni di ricerca sono formalizzati mediante provvedimento rettorale; qualora attribuiti a titolo gratuito possono essere conferiti anche in deroga al limite quantitativo di cui all'art. 2 bis, comma 1. Le Strutture didattiche sono tenute a verificare la sussistenza delle convenzioni, attestando nella delibera di conferimento che è stata verificata la vigenza delle stesse.
2. Ai titolari di un contratto d'insegnamento ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche è consentita, secondo le modalità previste dalle singole convenzioni, la frequenza delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo, al fine di avere accesso ai dati utili all'espletamento delle attività in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

ART. 10

CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO PER CHIARA FAMA

1. In deroga alle procedure di cui all' art. 6, il Rettore, su motivata delibera della Struttura didattica, conferisce incarichi di insegnamento con *contratto di diritto privato* a docenti, studiosi o professionisti anche stranieri di chiara fama a fronte dei riconoscimenti scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale e internazionale, secondo le procedure di cui al co. 3 dell'art. 23 della legge 240/2010.

ART. 11
DIRITTI E DOVERI DEGLI INCARICATI DI ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO

1. L'attività didattica degli incaricati di attività di insegnamento comprende di regola: lo svolgimento di lezioni, di esami di profitto e di laurea, di esercitazioni e seminari, delle attività di ricevimento, assistenza, tutorato, orientamento a favore degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione didattica della Struttura.
2. I docenti incaricati sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate, che saranno sottoposte a valutazione degli studenti frequentanti, nonché a compilare il “Registro delle lezioni” che sarà vistato dal Responsabile della Struttura competente e conservato agli atti della stessa.
3. Gli incaricati di attività didattiche integrative sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il titolare del corso.
4. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi del presente articolo è motivo di risoluzione di diritto dell'incarico da parte dell'Università.
5. I docenti dell'Ateneo collocati a riposo, se titolari di un contratto di insegnamento, hanno titolo all'utilizzo di fondi di ricerca.

ART. 11 bis
OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Per gli incarichi di docenza, il Dipartimento competente provvede a inviare prontamente alla Struttura competente dell'Amministrazione Generale la delibera di conferimento dell'incarico e, relativamente ai contratti il “modello informativo” in allegato.
2. La Struttura che conferisce gli incarichi di cui al precedente art. 1 è tenuta ad adempiere ai prescritti obblighi di pubblicità e comunicazioni.

ART. 12
NORME FINALI

1. In materia previdenziale ai contratti di diritto privato di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi da destinare ai titolari dei contratti di insegnamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRO-RETTORE VICARIO